

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
sezione lavoro I

Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 17682/2022 R.A.C.C.

TRA

██████████ con gli avv.ti l'avv.to ██████████ e ██████████
domiciliato presso la Cancelleria di questo Tribunale

E

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA IN FAVORE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante, con l'avv.to ██████████
elettivamente domiciliato in Roma, ██████████

FATTO E DIRITTO

1. ██████████ ha depositato –in data 25.5.2022- ricorso (iscritto a ruolo in data 27.5.2022), poi notificato, con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“dichiarare l’illegittimità del contributo di solidarietà operato in detrazione sulle rate della pensione liquidate e maturate sulla pensione di vecchiaia del Dott. ██████████ per i motivi in fatto ed in diritto di cui in narrativa, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO all’art. 22 del regolamento della C.N.P.A.D.C. approvato con Decreto Ministeriale del 14.07.2004; delibera della C.N.P.A.D.C. n. 4 approvata nella riunione del 28 ottobre 2008 dall’Assemblea dei delegati della CNPADC; Delibera dell’Assemblea dei Delegati 27.06.2013 approvata dai Ministri Vigilanti il 21.10.2013; deliberazione dell’Assemblea dei Delegati n. 10/17 del 29 novembre 2017 con cui la Cassa ha prorogato tale prelievo anche per il quinquennio 2019-2023...affermare, così come sancito dalla Suprema Corte di Cassazione, il principio di diritto secondo cui, in applicazione del criterio del pro rata, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti è tenuta a corrispondere al ricorrente la pensione senza l’applicazione del contributo di solidarietà.

In conseguenza

CONDANNARE

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti alla restituzione a favore dello stesso delle ritenute operate a tale titolo e dichiarare non più operabile detta detrazione per il contributo di solidarietà per il futuro.”.

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti, costituitasi in giudizio con memoria, ha formulato le seguenti conclusioni:

“- in via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'improcedibilità ex art. 443 c.p.c. del ricorso avversario;

- in via principale: respingere integralmente il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto;

- in subordine: dichiarare prescritta la domanda del ricorrente di restituzione delle somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà dalla Cassa Dottori Commercialisti per il periodo antecedente al 6.12.2017 ovvero, in subordine, antecedente al 27.05.2017;



- ancora in subordine: dichiarare, in ogni caso, per le ragioni di cui in narrativa, inammissibile la domanda rivolta dal ricorrente a Codesto Ill.mo Giudice affinché dichiari non più operabile la detrazione a titolo di contributo di solidarietà per il futuro;”.

2. Acquisita la documentazione, la causa è stata rinviata per discussione all'odierna udienza durante la quale, sentiti i difensori comparsi, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.

3. ██████████ ██████████ contesta dunque la legittimità della detrazione, operata dalla Cassa resistente a titolo di contributo di solidarietà, sui ratei della pensione di vecchiaia in godimento a far tempo dal 1.1.2017.

4. Non trova seguito l'eccezione di improcedibilità della domanda ex art. 443 c.p.c., sollevata da parte resistente, considerato che tale norma di rito prescrive il previo esperimento della procedura amministrativa, solo ove tale procedimento sia prescritto da leggi speciali sicché, in difetto (come nello specifico), il ricorso giudiziario è comunque procedibile (conforme la sentenza n. 236/2023 del Tribunale di Verona, oggi allegata da parte resistente).

5. Nel merito si richiama la Suprema Corte laddove di recente ha precisato:

“5....la Corte non intende mettere in discussione il consolidato orientamento, confermato anche da recentissime decisioni (fra tante, Cass. nn. 29523, 31527, 31641, 31642 del 2022; nr. 6897 del 2022; nr. 28054 del 2020; nn. 603 e 982 del 2019), in base al quale si è chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così, anche, Cass. nn. 27340, 28055, 28054 del 2020).”.

6. In particolare, con la pronuncia nr. 603 del 2019, la Corte, nel confermare l'estraneità del contributo di solidarietà, per natura e funzione, ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, ha richiamato, altresì, la sentenza della Corte Costituzionale nr. 173 del 2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla legge nr. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte dalla legge, ai sensi dell'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza nr. 178 del 2000; ordinanza nr. 22 del 2003).” (Cass., sez. L, sent. n. 31527 del 25.10.2022).

Alla luce di tali principi (ai quali si conforma questo Giudice) è illegittima la detrazione operata dalla Cassa resistente, a titolo di contributo di solidarietà, sui ratei della pensione erogata al ricorrente (come da cedolino in atti), considerato che non si tratta di un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, bensì di *“prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale”* (come scritto altresì nella sentenza della Suprema Corte, sez. L, n. 31875/2018).



6. In ordine all'eccezione di prescrizione si richiama ancora la Suprema Corte laddove ha chiarito:

"In materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994) la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. (Nella specie, la S.C. ha affermato che l'azione di restituzione delle trattenute operate sulla pensione dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti a titolo di contributo di solidarietà è soggetta al termine di prescrizione decennale, non essendo i ratei trattenuti liquidi ed esigibili)" (Cass., sez. L, sent. . 31527 del 25.10.2022).

Si legge altresì nella predetta sentenza:

"15. Se, dunque, il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza l'applicazione del medesimo, che è oggetto della controversia ora in esame, la differenza tra l'importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi «pagabile» e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale dell'art. 2948 cod.civ., ma quella decennale ordinaria dell'art. 2946 cod.civ. 16.

16. Tale orientamento va confermato, potendo aggiungersi che non induce a diversa soluzione l'art. 47 bis d.p.r. nr. 639 del 1970 (Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della L. 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), secondo cui si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, nel testo introdotto dal numero 2) della lettera d) del comma 1 dell'art. 38, D.L. 6 luglio 2011, nr. 98. 17.

17. Risulta decisiva la considerazione che la fattispecie in esame non è classificabile quale ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma quale credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione, ma che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata.

18. La Cassa ha esercitato unilateralmente un potere di prelievo che si è sovrapposto al diritto del pensionato, ma non si è confuso con l'obbligazione pensionistica a cui pretendeva di applicarsi. Il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale."

La domanda in esame riguarda le trattenute indebitamente eseguite, a titolo di contributo di solidarietà sui ratei di pensione erogati, che dunque non possono ritenersi "pagabili" e che peraltro non rientrano nella previsione dell'art. 47 bis, d. P. R. n. 639/1970 (secondo i principi di legittimità sopra riportati), sicché deve farsi applicazione del termine di prescrizione decennale, in effetti non maturato (trattandosi di trattenute operate a far tempo dal 1.1.2017 (ciò è pacifico e si evince dal cedolino allegato da parte ricorrente).

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (la causa è di valore indeterminabile, sicché si applicano i minimi tariffari vigenti, e D.M. n. 147/22, per cause previdenziali di valore da € 26.000,00 ad € 52.000,00 escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta. Non trova seguito l'istanza di distrazione, in quanto formulata all'odierno verbale dall'avvocato delegato verbalmente per la sostituzione e non proposta dai procuratori costituiti).



P.Q.M.

disattesa ogni altra istanza, dichiara il diritto di [REDACTED] a conseguire la pensione di vecchiaia senza l'applicazione delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà e condanna la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a Favore dei Dottori Commercialisti alla restituzione delle ritenute operate a tale titolo sui ratei di pensione corrisposti allo stesso ricorrente;

condanna la Cassa di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti al pagamento delle spese processuali di [REDACTED] liquidate in € 3.290,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge.

Roma, 23 maggio 2023

Il Giudice designato
dott. Ida Cristina Pangia

